Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 27 aprile 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 7 giugno 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1962
registro n. 7 Presidenza, foglio n. 45

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

SANDRINI Evasio, nato a Fontanellato il 24 novembre 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Con pochi uomini non esitava ad attaccare un forte nucleo di nemici. Circondato ed avendo rifiutato di arrendersi, veniva colpito a morte. Fulgido esempio del più puro eroismo. — Ponte di Fornovo Taro, 8 novembre 1944.

(1543)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 marzo 1963, n. 534.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Scambio di Note, conclusa ad Oslo il 25 agosto 1961.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Scambio di Note, conclusa ad Oslo il 25 agosto 1961

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'art. 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Convenzione tra l'Italia e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e Scambio di Note (Oslo, 25 agosto 1961).

Il Presidente della Repubblica Italiana
e
Sua Maestà il Re di Norvegia

animati dal desiderio di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali, in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno nominato a tale scopo come loro plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana:

l'Ambasciatore d'Italia in Norvegia, Sua Eccellenza il Signor Guido COLONNA di PALIANO,

Sua Maestà il Re di Norvegia:

il Signor Halvard LANGE, Ministro degli affari esteri,

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue.

Art. 1.

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti dell'Italia o della Norvegia.

Art. 2.

1. La presente Convenzione è applicabile alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili od immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari pagati dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne l'Italia:

1) l'imposta sui redditi dei terreni;

2) l'imposta sui redditi dei fabbricati,

3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

4) l'imposta sui redditi agrari.

5) l'imposta complementare progressiva sul reddito

6) l'imposta sulle società;

7) l'imposta sulle obbligazioni;

8) le imposte regionali, provinciali, comunali, e camerali sul reddito.

b) per quanto concerne la Norvegia:

1) l'imposta nazionale sul reddito e sul patrimonio (inntekts og formuesskatt til staten);

2) l'imposta comunale sul reddito e sul patrimonio, inclusa la sovrimposta sui redditi più elevati (inntekts-og formuesskatt til kommunene, herunder tilleggsskatt på större inutekter),

3) l'imposta patrimoniale sui beni immobili (eiendomsskatt).

4) l'imposta sulla gente di mare (sjömannsskatt).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che saranno istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alla loro legislazione fiscale.

5. Le autorità competenti degli Stati contraenti si metteranno d'accordo per risolvere i dubbi che potrebbero sorgere in ordine alle imposte cui deve applicarsi la Convenzione.

Art. 3.

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine « Italia » designa la Repubblica Italiana;

b) il termine « Norvegia » designa il Regno di Norvegia; tuttavia, le disposizioni della Convenzione non si applicano alle Svalbard e all'isola Jan Mayen, nè ai territori dipendenti dalla Norvegia fuori d'Europa;

c) il termine « persona » comprende le persone fisiche e tutti gli enti collettivi aventi o no la personalità giuridica;

d) le espressioni « impresa di uno degli Stati contraenti » o « impresa dell'altro Stato contraente » designano un'impresa gestita da un residente dell'uno o dell'altro Stato contraente;

e) il termine « pensione » designa i pagamenti periodici eseguiti in corrispettivo di servizi resi nel passato o quale indennizzo per lesioni riportate;

f) l'espressione « autorità competenti » significa:

i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette);

ii) per quanto concerne la Norvegia, il Ministero delle finanze e delle dogane o una persona autorizzata dal detto Ministero.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno degli Stati contraenti, ogni espressione non altrimenti definita avrà, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad essa viene attribuito dalla legislazione fiscale in vigore nel detto Stato.

Art. 4.

1. Ai fini della presente Convenzione, per « residente di uno Stato contraente » si intende ogni persona che, in virtù della legislazione del detto Stato, assoggettata ad imposta nello Stato stesso, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio analogo.

2. Quando, in base alla disposizione del precedente paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:

a) Detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale essa ha un'abitazione permanente. Quando essa ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale i suoi rapporti personali ed economici sono più stretti (centro degli interessi vitali).

b) Se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente.

c) Se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno degli Stati medesimi, essa è considerata residente dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità.

d) Se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti ovvero non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del precedente paragrafo 1, una persona giuridica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La medesima disposizione si applica alle società di persone e alle associazioni che, in base alle leggi nazionali che le disciplinano, non hanno la personalità giuridica.

4. Le eredità indivise (come contribuente) sono considerate residenti dello Stato contraente del quale il *de cujus* era considerato residente al momento della morte.

Art. 5.

1. Il termine « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. Costituiscono in particolare stabili organizzazioni:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un'officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, una cava o altro luogo d'estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassi i dodici mesi.

3. Non si considera che esista una stabile organizzazione se:

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un altra impresa;

d) una sede fissa d'affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa:

e) una sede fissa d'affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che hanno per l'impresa carattere preparatorio o ausiliare.

4. Una persona che agisca in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente — diversa da una agente che goda di uno status indipendente. di cui al successivo paragrafo 5 — è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato se essa dispone in questo Stato di poteri che esercita abitualmente e le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, a meno che l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa effettui operazioni commerciali in questo altro Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nel quadro della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o è controllata da una società che è residente dell'altro Stato contraente ovvero effettui operazioni commerciali in quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione o no) non costituisce, in sè e per sè, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6.

1. I nazionali di uno stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. Il termine « nazionali » designa:

a) ogni persona fisica che possegga la nazionalità di uno Stato contraente;

b) ogni persona giuridica, società di persone ed associazione costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

3. Gli apolidi non sono soggetti in uno Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto Stato che si trovino nella stessa situazione.

4. La tassazione a carico delle stabili organizzazioni che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole della tassazione eseguita in confronto delle imprese di quest'altro Stato che svolgano la stessa attività.

Questa disposizione non può essere interpretata come:

a) facente obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni, esenzioni e riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione e ai loro carichi di famiglia;

b) apportante modifica al regime d'imposizione in Italia dell'imposta sulle società a carico delle società di persone, associazioni, ecc. estere, tenute a detta imposta in conformità alla legge italiana.

5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.

6. Il termine « tassazione » designa nel presente articolo le imposte di ogni natura o denominazione.

Art. 7.

1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. L'espressione « beni immobili » è definita in conformità alla legge dello Stato contraente in cui i beni considerati sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti cui si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi corrisposti per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati come beni immobili.

3. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto di beni immobili nonchè da ogni altra forma di utilizzazione dei beni stessi, compresi i redditi derivanti da imprese agricole o forestali. Esse si applicano anche agli utili derivanti dalla alienazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 a 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili

delle imprese diverse da quelle agricole e forestali nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Art. 8.

1. Salve le disposizioni degli altri articoli della presente Convenzione, gli utili di un'impresa di uno degli Stati contraenti sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non effettui operazioni industriali o commerciali, nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa effettua tali operazioni industriali o commerciali, l'imposta sugli utili dell'impresa può essere percepita nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui questi utili sono attribuibili alla detta stabile organizzazione.

2. Quando un'impresa di uno degli Stati contraenti effettua operazioni industriali o commerciali nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere stati da essa realizzati se fosse stata un'impresa indipendente che svolgesse identiche o analoghe attività in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui è stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzioni tutte le spese ovunque sostenute ragionevolmente attribuibili alla stabile organizzazione, incluse le spese di direzione e le spese generali d'amministrazione così attribuibili.

4. Ai fini di questo articolo sarà considerato utile attribuibile ad una stabile organizzazione anche l'utile derivante dalla vendita, dal trasferimento o dalla permuta, di tutto o di parte, del capitale investito nella stabile organizzazione.

Art. 9.

Quando:

a) un'impresa di uno degli Stati contraenti partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo, o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno degli Stati contraenti e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese sono, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e in conseguenza tassati.

Art. 10.

1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi e di aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. La medesima disposizione si applica nel caso in cui un'impresa di navigazione marittima o aerea di uno dei due Stati contraenti gestisca un'agenzia nel territorio dell'altro Stato contraente, limitatamente però all'attività della agenzia relativa alla vendita dei biglietti per il trasporto di persone o di merci da parte di navi o di aeromobili (appartenenti o no a detta impresa) inclusi i servizi di collegamento.

3. Nel caso in cui un'impresa di navigazione aerea di uno dei due Stati partecipi a un pool, ad un'impresa per l'esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano anche ai redditi che la detta impresa realizzi mediante la cooperazione sopra descritta.

Art. 11

1. Salvo le disposizioni del successivo paragrafo 2, i dividendi sono tassabili in ciascuno Stato contraente in conformità alla propria legislazione.

2. Quando un residente di uno dei due Stati contraenti riceve dividendi da fonti situate nell'altro Stato contraente e detti dividendi sono tassati in questo altro Stato, lo Stato contraente di cui la persona è residente ammetterà in deduzione dall'imposta che esso percepisce un ammontare uguale all'imposta versata nell'altro Stato, purchè la somma dedotta non ecceda in rapporto all'imposta totale (determinata prima di operare la deduzione) la percentuale che rappresentano i dividendi tassati nell'altro Stato in rapporto al reddito totale.

3. Ai fini del presente articolo, lo Stato di cui il contribuente è residente considera pagato l'ammontare delle imposte che è stato oggetto di riduzione o esenzione fiscale nell'altro Stato.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il termine « dividendi » designa i redditi delle azioni, delle azioni di godimento, dei buoni di godimento, delle quote di fondatore, delle obbligazioni partecipanti agli utili e di altre quote sociali analoghe, nonchè delle quote di società cooperative e di società a responsabilità limitata.

Art. 12.

1. Quando gli interessi ed altri redditi delle obbligazioni e di ogni altro prestito, dei depositi, dei conti di deposito e di ogni altro credito, provenienti dall'Italia ad un contribuente residente della Norvegia sono stati assoggettati alle imposte italiane (inclusa la imposta sulle obbligazioni), la Norvegia ammetterà in detrazione dalla sua imposta un ammontare corrispondente alla imposta pagata in Italia.

2. Ai fini del presente articolo, lo Stato di cui il contribuente è residente considera pagato l'ammontare delle imposte che è stato oggetto di riduzione o esenzione fiscale nell'altro Stato.

3. Nel caso che, successivamente alla firma della presente Convenzione, venga istituita da parte della Norvegia un'imposta sugli interessi dovuta alla fonte, i due Stati contraenti dovranno iniziare trattative.

Art. 13.

1. I canoni e le altre remunerazioni per l'uso o il diritto all'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, di marchi di fabbrica o di commercio, di disegni o di modelli, di progetti, di procedimenti o di formule segrete o di ogni bene o diritto analogo, sono tassabili soltanto nello Stato contraente di cui il beneficiario è residente.

2. Lo stesso trattamento dei canoni si applica ai diritti di locazione e remunerazioni analoghe per l'uso o il diritto all'uso di attrezzature industriali, com-

merciali o scientifiche e per la fornitura di informazioni concernenti esperimenti in materia industriale, commerciale o scientifica.

3. Il trattamento dei canoni non si applica ai pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento di miniere, cave o altre risorse naturali.

4. Se i canoni o le remunerazioni menzionate ai paragrafi 1 e 2 eccedono l'ammontare di un adeguato corrispettivo, lo Stato contraente di cui il contribuente è residente ha il diritto di tassare detti canoni o remunerazioni soltanto per quella parte di essi che rappresenta un adeguato corrispettivo.

5. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai pagamenti ricevuti in corrispettivo della alienazione dei beni e diritti menzionati ai paragrafi 1 e 2.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 4 e 5 non si applicano quando il beneficiario dei canoni o altre remunerazioni abbia una stabile organizzazione o una sede fissa nello Stato contraente da cui provengono detti redditi In tali casi, detto Stato ha il diritto di tassare questi redditi.

Art. 14.

1 Le remunerazioni, incluse le pensioni, pagate direttamente da, o prelevate da fondi costituiti da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servigi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in detto Stato.

2. Alle remunerazioni e pensioni pagate come corrispettivo di servigi attinenti all'esercizio di un'attività commerciale o industriale da parte di uno Stato contraente o di una sua suddivisione politica o ente locale si applicano le disposizioni degli articoli 15, 16 e 19.

Art 15.

Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 14, le pensioni e le altre remunerazioni similari, pagate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nel passato, sono tassabili soltanto nello Stato contraente di cui il beneficiario è residente.

Art 16.

1. Salve le disposizioni degli articoli 14, 15 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni similari che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, le remunerazioni percepite a detto titolo sono tassabili in quest'altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non eccedano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato,

b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non sia residente dell'altro Stato, e

c) le remunerazioni non sono dedotte dagli utili di una stabile organizzazione o di una sede fissa che il datore di lavoro abbia nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni afferenti ad attività svolte a bordo di una nave o di un aeromobile in traffico internazionale sono tassabili nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Art. 17.

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che questo residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di una tale sede, la parte di reddito che può essere attribuita a detta sede è tassabile in questo altro Stato.

Art. 18.

Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, i redditi che i professionisti dello spettacolo — quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione e i musicisti — e gli sportivi ritraggono dalle loro attività personali in tale qualità sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

Art. 19.

Le « tantièmes », i gettoni di presenza e le altre retribuzioni similari che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei sindaci di una società residente dell'altro Stato contraente, sono tassabili in questo altro Stato.

Art. 20.

I professori o gli insegnanti di uno degli Stati contraenti che ricevono una remunerazione per l'insegnamento da essi impartito durante un periodo di residenza non eccedente i 2 anni nelle Università o nelle scuole o in altri istituti d'insegnamento situati nell'altro Stato contraente non sono assoggettati ad imposta sulla detta remunerazione in questo altro Stato contraente.

Art. 21.

Le somme che gli studenti o gli apprendisti di uno degli Stati contraenti, che soggiornino nell'altro Stato contraente al solo fine di attendere ai loro studi o alla loro formazione professionale, ricevono per far fronte alle spese del loro mantenimento, dei loro studi o della loro formazione professionale, non sono tassabili in questo altro Stato a condizione che le somme stesse provengano da fonti situate al di fuori di detto altro Stato.

Art. 22.

Ogni altro reddito diverso da quelli previsti nella presente Convenzione è tassabile soltanto nello Stato di cui il beneficiario è residente.

Art. 23.

1. Il patrimonio costituito dai beni immobili, definiti ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 7, è tassabile nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. Salve le disposizioni del precedente paragrafo 1, il patrimonio costituito da beni facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa o da beni di pertinenza di una sede fissa utilizzata per lo

esercizio di una libera professione è tassabile nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la sede fissa.

3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale nonchè i beni, diversi dai beni immobili, relativi alla loro gestione sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono tassabili soltanto in detto Stato.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la imposta italiana sulle società e l'imposta italiana sulle obbligazioni non sono considerate come imposte sul patrimonio.

Art. 24.

Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, quando in conformità alle disposizioni della presente Convenzione uno Stato contraente ha il diritto di tassare o può tassare un dato reddito e lo stesso reddito è tassabile nell'altro Stato contraente in conformità alla sua legislazione, questo altro Stato contraente deve esentare da imposta detto reddito ma può, per calcolare lo ammontare dell'imposta sugli altri redditi, applicare la stessa aliquota che sarebbe stata applicabile se tale reddito non fosse stato esentato.

Art. 25.

Quando un contribuente prova che le misure adottate dalle autorità fiscali degli Stati contraenti hanno comportato o comporteranno per lui una doppia imposizione contraria alle disposizioni della presente Convenzione, egli ha diritto di sporgere reclamo nello Stato di cui è residente. Il reclamo deve essere presentato entro il termine di un anno a partire dalla data della notifica o della ritenuta alla fonte dell'imposta ultimamente applicata. Se il reclamo è riconosciuto fondato, le autorità competenti del detto Stato contraente si metteranno d'accordo con le autorità competenti dello altro Stato al fine di evitare la doppia imposizione in questione.

Art. 26.

Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (a condizioni che si tratti di informazioni consentite dalle legislazioni fiscali degli Stati contraenti) necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione o per evitare le frodi fiscali o per applicare le disposizioni interne intese a prevenire l'evasione nel campo delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. Le informazioni così scambiate dovranno essere tenute segrete e non potranno essere rivelate a persone diverse da quelle che si occupano dell'accertamento e della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. Non saranno scambiate informazioni che potrebbero rivelare un segreto o un procedimento industriale, commerciale o professionale.

Art. 27

1 Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate nel senso di limitare in alcun modo le deduzioni, le esenzioni, le riduzioni o altre facilitazioni accordate o che saranno accordate secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti nella determinazine dell'ammontare delle imposte percepite da detto Stato contraente.

2. Nel caso che sorgano difficoltà o dubbi circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, o in relazione alle Convenzioni concluse da uno degli Stati contraenti con qualsiasi altro Stato, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno le questioni di comune accordo.

Art. 28.

Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono emanare i regolamenti necessari per interpretare ed applicare le disposizioni della presente Convenzione e possono comunicare direttamente tra loro al fine di rendere effettive le disposizioni della Convenzione.

Art. 29.

1 La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e avrà effetto per la prima volta:

Con riguardo alle imposte sul reddito, per la tassazione dei redditi afferenti all'anno 1960 e agli esercizi chiusi nel corso di detto anno.

Con riguardo all'imposta sul patrimonio, per la tassazione del patrimonio esistente al 1° gennaio 1961 o all'ultimo giorno dell'esercizio chiuso nel 1960.

Art. 30.

La presente Convenzione resterà in vigore per un periodo di cinque anni e indefinitivamente dopo detto periodo, ma potrà essere denunciata da ciascuno degli Stati contraenti al termine del periodo di cinque anni o in qualsiasi altro momento successivo, a condizione che ne sia dato avviso almeno sei mesi prima della cessazione e, in ogni caso, la presente Convenzione cesserà di avere applicazione dal 1° gennaio successivo alla scadenza del termine di sei mesi. In caso di denuncia, gli effetti della Convenzione saranno limitati:

con riguardo alle imposte annuali sui redditi, a quelle che saranno applicate sui redditi afferenti all'anno durante il quale la denuncia avrà avuto luogo o agli esercizi chiusi nel corso di detto anno;

con riguardo all'imposta sul patrimonio, per la tassazione del patrimonio esistente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello durante il quale avrà luogo la denuncia o all'ultimo giorno dell'esercizio chiuso durante l'anno della denuncia.

A conferma di quanto sopra i sottoindicati, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatta a Oslo in doppio esemplare rispettivamente in lingua italiana e in lingua norvegese, i due testi facendo egualmente fede, oggi 25 agosto 1961

Per la Repubblica Italiana
GUIDO COLONNA

Per il Regno di Norvegia
HALVARD LANGE

Oslo, 25 agosto 1961

Signor Ambasciatore,

In occasione della firma, in data odierna, della Convenzione tra il Governo norvegese ed il Governo italiano per evitare le doppie imposizioni e prevenire le

evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ho l'onore, in nome del Governo norvegese, di precisare che secondo l'interpretazione data dal Governo norvegese alle disposizioni dell'articolo VI, paragrafo 1, le disposizioni stesse non significano che i cittadini italiani possano rivendicare il particolare trattamento fiscale di cui godono i cittadini norvegesi e le persone aventi l'indigenato norvegese in virtù delle disposizioni contenute nelle leggi fiscali norvegesi del 18 agosto 1911, numero 8, articolo 22, alinea 2, e del 18 agosto 1911, numero 9, articolo 17, alinea 2.

Qualora Ella accetti detta interpretazione della Convenzione, La pregherei di darmene cortese conferma. Propongo, nel caso di risposta affermativa, che la presente lettera e la Sua risposta formino parte integrante della Convenzione.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

HALVARD LANGE

Eccellenza Signor GUIDO COLONNA DI PALIANO
Ambasciatore d'Italia. — OSLO

AMBASCIATA D'ITALIA

Oslo, 25 agosto 1961

Signor Ministro degli affari esteri,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera, in data odierna, relativa alla firma della Convenzione tra il Governo norvegese ed il Governo italiano per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, in ordine alla quale mi ha comunicato quanto segue:

« In occasione della firma, in data odierna, della Convenzione tra il Governo norvegese ed il Governo italiano per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ho l'onore, in nome del Governo norvegese, di precisare che secondo l'interpretazione data dal Governo norvegese alle disposizioni dell'articolo VI, paragrafo 1, le disposizioni stesse non significano che i cittadini italiani possano rivendicare il particolare trattamento fiscale di cui godono i cittadini norvegesi e le persone aventi l'indigenato norvegese in virtù delle disposizioni contenute nelle leggi fiscali norvegesi del 18 agosto 1911, numero 8, articolo 22, alinea 2, e del 18 agosto 1911, numero 9, articolo 17, alinea 2.

Qualora Ella accetti detta interpretazione della Convenzione, La pregherei di darmene cortese conferma. Propongo, nel caso di risposta affermativa, che la presente lettera e la Sua risposta formino parte integrante della Convenzione ».

Ho l'onore di confermare che il Governo italiano accetta detta interpretazione, e che la Sua lettera e la mia risposta formano parte integrante della Convenzione.

Voglia gradire, Signor Ministro degli affari esteri, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

GUIDO COLONNA

A Sua Eccellenza il Signor HALVARD LANGE
Ministro degli affari esteri della Norvegia. — OSLO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1963, n. 535.

Erezione in unico ente morale della « Colonia orfani di guerra di Villa San Martino di Lugo » e della « Casa materna Irene Cicognani di Bagnacavallo », con la denominazione di « Istituti riuniti per orfani di guerra e del lavoro di Villa San Martino » (Ravenna).

N. 535. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, vengono eretti in unico ente morale la « Colonia orfani di guerra di Villa San Martino di Lugo » e la « Casa materna Irene Cicognani di Bagnacavallo » con la denominazione di « Istituti riuniti per orfani di guerra e del lavoro di Villa San Martino » (Ravenna), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1963, n. 536.

Erezione in ente morale della Fondazione « Alessandro e Vincenzo Negroni Prati Morosini », con sede in Milano.

N. 536. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Alessandro e Vincenzo Negroni Prati Morosini », con sede in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 537.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Eugenio Papa, in Bologna.

N. 537. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 4 ottobre 1961, integrato con tre dichiarazioni di cui la prima del 6 novembre 1961 e la seconda e la terza del 16 novembre 1961, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Eugenio Papa, in Bologna, e al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 538.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, sita nel comune di Presicce (Lecce).

N. 538. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, sita nel comune di Presicce (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 539.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Istituto della Consolata per le Missioni Estere » detto « Istituto Missioni Consolata », con sede in Roma.

N. 539. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto della Consolata per le Missioni Estere », detto « Istituto Missioni Consolata », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 540.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Roma, della Congregazione dei Frati Francescani dell'Atonement.

N. 540. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Roma, della Congregazione dei Frati Francescani dell'Atonement.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 541.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Quirino V. e M., in frazione Faugnacco del comune di Martignacco (Udine).

N. 541. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 7 settembre 1962, integrato con dichiarazione e prospetto rispettivamente in data 28 settembre e 12 ottobre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Quirino V e M., in frazione Faugnacco del comune di Martignacco (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 542.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Gaetano, nel rione La Mennola del comune di Salerno.

N. 542. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Salerno in data 29 giugno 1962, integrato con due dichiarazioni del 7 settembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Gaetano, nel rione La Mennola del comune di Salerno.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 543.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, nel comune di Ragusa.

N. 543. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ragusa in data 6 agosto 1960, integrato con dichiarazione del 20 giugno 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, nel comune di Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 544.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Lucia V. M., in località Fragellis del comune di Prepotto (Udine).

N. 544. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 15 settembre 1962, integrato con dichiarazione e prospetto entrambi in data 28 settembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Lucia V M., in località Fragellis del comune di Prepotto (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 545.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Benedetto Abate, in frazione Marino del Tronto del comune di Ascoli Piceno.

N. 545. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ascoli Piceno in data 1° novembre 1962, integrato con dichiarazione del 4 dicembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Benedetto Abate, in frazione Marino del Tronto del comune di Ascoli Piceno.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1963.

Nomina di un membro della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa per le Opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 10 gennaio 1962, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1962, al registro n. 9, rispettivamente foglio n. 377 e n. 378, con il primo dei

quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1962-10 gennaio 1964, mentre con il secondo si è provveduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei Sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle Sezioni medesime ed alla Delegazione speciale del Consiglio stesso per la Cassa per le Opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Ritenuta l'opportunità che il dott. Vito Sanzo, capo del gabinetto dell'on.le Ministro per i lavori pubblici, sia chiamato a far parte della Delegazione speciale del detto consesso per la Cassa per le Opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, per apportarvi il contributo della sua specifica competenza in materia amministrativa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Vito Sanzo, capo del gabinetto dell'on.le Ministro per i lavori pubblici, è assegnato alla Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa per le Opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1963

SEGNI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1963
Registro n. 13, foglio n. 43

(3550)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1963.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Roxal », compresse, della ditta Pharma Solvit, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3874/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 3 novembre 1961, con il quale è stata registrata al n. 19.029 a nome della ditta Pharma Solvit, con sede in Milano, viale Liguria n. 50, la specialità medicinale « Roxal », compresse 20, preparata nell'officina farmaceutica della ditta A. Saita, con sede in Milano, piazza Dergano, 9;

Visto il provvedimento in data 13 marzo 1962, con il quale sono state registrate al numero medesimo le confezioni da 4 e 10 compresse della specialità medicinale medesima;

Considerato che, da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (le compresse si presentavano fortemente alterate, ricoperte di cristallini e con odore pungente di acido acetico; all'analisi, inoltre, si è riscontrata notevole quantità di acido salicilico libero, sia nelle compresse polverizzate che nella massa pastosa ottenuta per estrazione cloroformica), per cui ricorre l'applicazione dell'art 27 n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Roxal », compresse, registrata con decreto in data 3 novembre 1961 e con provvedimento in data 13 marzo 1962, al n. 19.029, a nome della ditta Pharma Solvit, di Milano, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta A. Saita di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(3821)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1963.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ulceral », fiale da 10 cc. della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia). (Decreto di revoca n. 3876/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 4 agosto 1949, con il quale è stata registrata al n. 2234, a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia), la specialità medicinale denominata « Ulceral », fiale da 10 cc., preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata: infatti, sono stati trovati, su 10 cc. di soluzione, gr. 0,84, invece di g. 1, di bromuro sodico, mentre il volume medio di soluzione nelle fiale è risultato di cc. 9,2, invece di cc. 10, per cui la quantità di bromuro sodico, contenuta in ciascuna fiala è risultata, in definitiva, del 22,7 % inferiore al dichiarato;

Ritenuto che ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Ulceral, fiale da 10 cc., registrata con decreto in data 4 agosto 1949, al n. 2234, a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia), e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Venezia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(3015)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1962.

Costituzione di un Comitato consultivo interministeriale avente il compito di esprimere parere su questioni in materia di stampa, ai fini dell'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386 e della legge 1° agosto 1949, n. 482.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I Ministri per il tesoro, per le finanze, per la pubblica istruzione, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero.

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386 e la legge 1° agosto 1949, n. 482, recanti provvidenze a favore della stampa;

Visto il proprio decreto n. 1104 del 9 marzo 1959, relativo alla costituzione di un Comitato consultivo interministeriale avente il compito di esprimere parere su questioni in materia di stampa, ai fini dell'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386 e della legge 1° agosto 1949, n. 482;

Riconosciuta la necessità di prorogare per altri due anni il funzionamento del Comitato di cui sopra;

Ritenuta, altresì, la opportunità di aggiornare la composizione del Comitato stesso e di integrarla con la inclusione di un rappresentante della Federazione italiana editori giornali, nonchè di un rappresentante della Unione della stampa periodica italiana;

Viste le lettere di designazione all'uopo pervenute da parte del Ministero delle finanze, della pubblica istruzione, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della Federazione italiana editori giornali e della Unione della stampa periodica italiana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato consultivo interministeriale costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ed avente il compito di esprimere parere sul carattere politico o sindacale o culturale dei periodici e giornali, ai fini dell'applicazione delle leggi di cui alle premesse, è composto come segue:

Presidente:

Padellaro dott. Giuseppe, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Coefficiente 670.

Membri:

Pitolli dott. Francesco, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Coefficiente 670;

Cesareo dott. Oscar, rappresentante designato dal Ministero delle finanze. Coefficiente 670;

Mazzaracchio dott. Nicola, rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione. Coefficiente 670;

Gianni dott. Fausto, rappresentante designato dal Ministero dei trasporti. Coefficiente 900;

Gualtieri dott. Gabriele, rappresentante designato dal Ministero delle poste e telecomunicazioni. Coefficiente 670;

Corrarino dott. Santiago, rappresentante designato dal Ministero dell'industria e commercio. Coefficiente 670;

Salis dott. Gavino, rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Coefficiente 670;

Badiali dott. Valerio, rappresentante designato dal Ministero del commercio con l'estero. Coefficiente 402;

Sciavicco dott. Antonio, esperto designato dalla Federazione italiana editori giornali;

Napolitano prof. Gaetano, esperto designato dalla Unione stampa periodica italiana.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate dal dott. Francesco Amoia, funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Il Comitato durerà in carica due anni.

A ciascuno dei componenti, esclusi i membri estranei all'Amministrazione dello Stato, e al segretario del Comitato sarà corrisposto il gettone di presenza previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 145 dell'esercizio 1961-62 e corrispondenti degli esercizi futuri.

Roma, addì 26 aprile 1962

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
CORBELLINI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1963
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 195

(3059)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 23 aprile 1963:

de Martino Achille, notaio residente nel comune di Narni, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Ronciglione, distretto notarile di Viterbo.

(3652)

Con decreto ministeriale 23 aprile 1963:

Leone Giovanni, notaio residente nel comune di Ferrandina, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Pisticci, stesso distretto.

(3653)

Con decreto ministeriale 23 aprile 1963:

Zurlo Ernani, notaio residente nel comune di Meta, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

Cinque Giuseppe, notaio residente nel comune di Gioi, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di San Giorgio a Cremano, distretto notarile di Napoli.

(3654)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1963, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 27 aprile 1961 dal dott. Mastellone Giuseppe, magistrato di tribunale con funzioni di pretore a Carrù, avverso il provvedimento n. 369/c del 30 gennaio 1961 della Corte d'appello di Torino, con il quale veniva denegata la liquidazione della indennità di missione nella misura dell'intero per il periodo 25 agosto 1958 28 giugno 1960, trattandosi di quattro distinte missioni disposte con altrettanti provvedimenti.

(3639)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trepuzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Trepuzzi (Lecce), viene autorizzato ad asumere un mutuo di L. 64.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3266)

Autorizzazione al comune di Taviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Taviano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3267)

Autorizzazione al comune di Sannicola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Sannicola (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3268)

Autorizzazione al comune di Sogliano Cavour ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Sogliano Cavour (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3269)

Autorizzazione al comune di Scorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Scorrano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3270)

Autorizzazione al comune di Soleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Soleto (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3271)

Autorizzazione al comune di Seclì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Seclì (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.547.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3272)

Autorizzazione al comune di Minervino di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963 il comune di Minervino di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3273)

Autorizzazione al comune di Melpignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963 il comune di Melpignano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3274)

Autorizzazione al comune di Tuglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Tuglie (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3275)

Autorizzazione al comune di Aradeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Aradeo (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3276)

Autorizzazione al comune di Andrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Andrano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3277)

Autorizzazione al comune di Alliste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Alliste (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3278)

Autorizzazione al comune di Muro Leccese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di Muro Leccese (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3279)

Autorizzazione al comune di Ugento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Ugento (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3280)

Autorizzazione al comune di Neviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963 il comune di Neviano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3281)

Autorizzazione al comune di Spongano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Spongano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3282)

Autorizzazione al comune di Patù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Patù (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.597.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3283)

Autorizzazione al comune di Salice Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Salice Salentino (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3284)

Autorizzazione al comune di Alezio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Alezio (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3285)

Autorizzazione al comune di Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Aquino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.465.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3286)

Autorizzazione al comune di Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Arpino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.990.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3287)

Autorizzazione al comune di Arnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Arnara (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3288)

Autorizzazione al comune di Amaseno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Amaseno (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3289)

Autorizzazione al comune di Nociglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di Nociglia (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3290)

Autorizzazione al comune di Novoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di Novoli (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3291)

Autorizzazione al comune di Anagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Anagni (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 48.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3292)

Autorizzazione al comune di Ausonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Ausonia (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3293)

Autorizzazione al comune di Acquafondata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Acquafondata (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.468.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3294)

Autorizzazione al comune di Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Arce (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3295)

Autorizzazione al comune di Casalattico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di Casalattico (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.984.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3296)

Autorizzazione al comune di Campoli Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di Campoli Appennino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3297)

Autorizzazione al comune di Castro dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di Castro dei Volsci (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.445.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3298)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Parano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di Castelnuovo Parano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3299)

Autorizzazione al comune di Castelliri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di Castelliri (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.063.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3300)

Autorizzazione al comune di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di Cassino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3301)

Autorizzazione al comune di Boville Ernica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di Boville Ernica (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.491.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3302)

Autorizzazione al comune di Broccostella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di Broccostella (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3303)

Autorizzazione al comune di Belmonte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963 il comune di Belmonte Castello (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3306)

Autorizzazione al comune di Ceccano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963 il comune di Ceccano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3304)

Autorizzazione al comune di Cervaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963 il comune di Cervaro (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3305)

Autorizzazione al comune di Navelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Navelli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.153.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3307)

Autorizzazione al comune di Vittorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963 il comune di Vittorito (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3308)

Autorizzazione al comune di Giovinazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963 il comune di Giovinazzo (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3309)

Autorizzazione al comune di Mottola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963 il comune di Mottola (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3310)

Autorizzazione al comune di Fragagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di Fragagnano (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3311)

Autorizzazione al comune di Monteparano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di Monteparano (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3312)

Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Montiano (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3313)

Autorizzazione al comune di Mondragone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di Mandragone (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3314)

Autorizzazione al comune di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Chieti, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 261.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3315)

Autorizzazione al comune di Lagosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Lagosanto (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3317)

Autorizzazione al comune di San Bartolomeo in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di San Bartolomeo in Galdo (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.910.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3318)

Autorizzazione al comune di Dolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Dolo (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.012.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3319)

Autorizzazione al comune di Petrella Salto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Petrella Salto (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.194.886,, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3320)

Autorizzazione al comune di Peglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Peglio (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3321)

Autorizzazione al comune di Poggio San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Poggio San Lorenzo (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.015.561, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3323)

Autorizzazione al comune di Poggio Bustone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Poggio Bustone (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.510.159, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3322)

Autorizzazione al comune di Rivodutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Rivodutri (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.389.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3324)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

Corso dei cambi del 26 aprile 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,10	620,79	620,85	620,78	620,80	620,99	620,87	621 —	620,99	620,82
$ Can.	576,89	575,80	576,75	576,65	575,50	576,85	576,70	576,85	576,80	576,60
Fr. Sv.	143,48	143,40	143,45	143,37	143,40	143,43	143,405	143,42	143,41	143,40
Kr. D.	90,03	89,96	89,99	90,01	90 —	89,99	90 —	90 —	89,99	89,95
Kr. N.	86,94	86,93	86,93	86,93	87 —	86,95	86,95	87 —	86,95	86,90
Kr. Sv.	119,61	119,52	119,50	119,51	119,50	119,56	119,52	119,60	119,55	119,50
Fol.	172,87	172,76	172,80	172,775	172,80	172,83	172,78	172,85	172,83	172,75
Fr. B.	12,47	12,457	12,45	12,45625	12,4575	12,46	12,456	12,45	12,45	12,46
Franco francese	126,77	126,71	126,70	126,705	126,80	126,73	126,705	126,75	126,73	126,70
Lst.	1739,74	1738,50	1738,80	1738,675	1738 —	1739,06	1738,85	1739,05	1739,02	1738,65
Dm. occ.	155,60	155,52	155,55	155,525	155,50	155,58	155,55	155,60	155,58	155,52
Scell. Austr.	24,04	24,02	24,02	24,03	24 —	24,04	24,03	24,05	24,03	24,04
Escudo Port.	21,69	21,68	21,72	21,68	21,70	21,68	21,6825	21,70	21,68	21,68

Media dei titoli del 26 aprile 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	108,025
Redimibile 3,50 % 1934	93,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	100.625
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,70
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 aprile 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,825
1 Dollaro canadese	576,675
1 Franco svizzero	143,387
1 Corona danese	90,005
1 Corona norvegese	86,94
1 Corona svedese	119,515
1 Fiorino olandese	172,777
1 Franco belga	12,456
1 Franco francese	126,705
1 Lira sterlina	1738,762
1 Marco germanico	155,537
1 Scellino austriaco	24,03
1 Escudo Port.	21,681

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Storia contemporanea » presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di « Storia contemporanea », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3658)

Annullamento di esame di Stato di abilitazione professionale

Con decreto ministeriale 28 marzo 1963, è stato annullato l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere sostenuto nel marzo 1944, presso la Università di Roma, dal sig. Luigi Capuano, nato a Roma il 23 settembre 1913.

(3024)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea

Il dott. Glauco Cesaretti, nato a Spoleto l'8 giugno 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 4 dicembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3025)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1963, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 176, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla Distilleria Ugo Valpiana & C., di Cadoneghe (Padova), per l'annullamento del provvedimento di cui alla lettera n. I/512050/540415 del 1° luglio 1958 del Ministero del commercio con l'estero emesso su domanda di autorizzazione ad effettuare l'importazione da Cuba, India e Haiti di tonn. 5/6000 di melasso.

(3407)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto dal verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Pietro di Legnago, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Pietro, frazione del comune di Legnago (Verona), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 28 marzo 1963, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Pietro di Legnago, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Pietro, frazione del comune di Legnago (Verona), in amministrazione straordinaria, l'avv. dott. Ferdinando Peloso è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma 2°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(3431)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte per il concorso a ventidue posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare

Le prove scritte per il concorso a ventidue posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1963, avranno luogo in Roma presso la sede del Ministero degli affari esteri « Farnesina », ingresso ala sinistra lato viale Paolo Boselli, nelle sale di lettura della Biblioteca al piano terreno, stanze T. 267 e T. 271, nei giorni di giovedì 16, venerdì 17, sabato 18, lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 maggio 1963.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nei locali suddetti alle ore 8, muniti dei prescritti documenti di riconoscimento.

(3640)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per esami a due posti di consigliere di 3ª classe, a tre posti di viceragioniere e a trentotto posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale delle segreterie universitarie, riservati al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, in possesso del prescritto titolo di studio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;
Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;
Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376;
Vista la legge 23 novembre 1951, n. 1340;
Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, n. 1460;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, sono indetti i seguenti concorsi nel ruolo del personale delle segreterie universitarie, riservati al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, in possesso del prescritto titolo di studio:

a) *carriera direttiva* concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe (coefficiente 229);

b) *carriera di concetto*: concorso per esami a tre posti di viceragioniere (coefficiente 202);

c) *carriera esecutiva* concorso per esami a trentotto posti di applicato aggiunto (coefficiente 157);

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

A a) per l'ammissione al concorso per la carriera direttiva, essere forniti della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economico-marittime o di altra laurea che possa essere dichiarata, volta per volta, equipollente ad una delle lauree predette; possono altresì partecipare al concorso gli impiegati appartenenti alle carriere di concetto dei ruoli aggiunti che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

b) per l'ammissione al concorso per la carriera di concetto; essere forniti del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da Istituti tecnici, sezione commerciale, ovvero del diploma di abilitazione tecnica, sezione commerciale e ragioneria, o del diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciati da istituto commerciale; possono altresì partecipare al concorso gli impiegati delle carriere esecutive dei ruoli aggiunti che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di I grado;

c) per l'ammissione al concorso per la carriera esecutiva, essere forniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di I grado;

B) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non aver oltrepassato il 30°.

Il limite massimo di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche in qualità di militarizzati o assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per i profughi dalle zone di confine e per i profughi dall'Africa italiana;

e) per i profughi dai territori esteri;

f) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

g) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine prima del 24 maggio 1945, e per gli addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine;

h) per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse siano intervenuti successivamente amnistia, indulto o commutazione della pena, per delitti commessi sotto le armi.

Il limite massimo di età è poi elevato a 39 anni:

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio predetto coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione della pena, per delitti commessi sotto le armi;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 26 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i suddetti limiti sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i cennati aumenti del limite di età sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età.

Inoltre il limite massimo di età di anni 30 è elevato ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del sopra indicato limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 40° anno di età.

Nei confronti degli assistenti di Università o di Istituti di istruzione universitaria straordinari, volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato, purchè non si superi il 40° anno di età.

Infine il limite massimo di età di anni 30 è elevato ad anni 45, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche in qualità di assimilati o militarizzati; per la lotta di liberazione, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati o invalidi per servizio, per gli invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali sono liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, nonchè per i mutilati o invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9° e della 10° categoria, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 nella categoria 9° e da 3 a 6 nella categoria 10° della tabella allegata *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili dello Stato appartenenti ai ruoli aggiunti;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica di cui al 2° comma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e coloro che tale equiparazione hanno ottenuto in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorso, qualora non si sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito nel seguente art. 3.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono pervenire direttamente al Ministero della Pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine di quarantacinque giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita; gli aspiranti che abbiano superato i 30 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *B*) del precedente art. 2, sono tenuti a indicare tale titolo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il candidato, qualora intenda partecipare a più di un concorso, deve produrre distinte domande.

Allegato alla domanda l'aspirante dovrà presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, firmato dal capo dell'ufficio presso il quale presta servizio, attestante che l'interessato appartiene al personale non di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni dello Stato; tale certificato do-

vrà precisare da quale data l'interessato fu assunto in servizio e dovrà altresì contenere gli estremi del provvedimento di assunzione.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la precedenza o la preferenza nelle nomine.

A tal fine gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 devono esibire l'apposito certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani devono produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti devono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta da bollo da L. 100.

Coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare 1937, in carta bollata da L. 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc...., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre, seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, dichiarazione integrativa in foglio da L. 100, di cui alla circolare n. 500 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202860-Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, possono presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dall'apposita Commisione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli Ufficiali di complemento devono presentare una copia dello stato di servizio militare e, se appartenenti alla Marina militare, un estratto matricolare. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200 debitamente annullata.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi al valor militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento devono presentare apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1947, n. 27.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-42 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma devono dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre oppure mediante un certificato in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I mutilati e gli invalidi per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per cause di servizio, militare o civile, debitamente riconosciute, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A* annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137 e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono produrre un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, e i figli dei caduti per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per cause di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali territoriali e istituzionali.

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1942 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè per i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove e nubili), dei caduti indicati nel precedente comma, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra devono esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I profughi dei terriori di confine che si trovano nelle condizioni previste dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, o dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 devono produrre un certificato attestante la loro appartenenza a uno degli enti predetti, su carta da bollo da L. 100.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare.

I coniugati con o senza prole i vedovi con prole devono produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato in data non anteriore ai 3 mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa devono far risultare dallo Stato di famiglia di cui al precedente comma che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella in cui scade il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. VI, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui riceveranno il relativo avviso i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata su carta bollata da L. 200 del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione a ciascuno dei concorsi contemplati nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece:

a) per il concorso per la carriera direttiva di cui all'articolo 1 del presente decreto, il certificato-diploma, su carta da bollo da L. 100, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato, oppure un certificato di laurea, su carta da bollo da L. 100, contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) per il concorso per la carriera di concetto di cui all'art. 1 del presente decreto, il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 100, firmato dal capo dell'Istituto, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato, oppure un certificato di studio, su carta da bollo da L. 100, firmato dal capo dell'Istituto contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione.

c) per il concorso per la carriera esecutiva di cui all'articolo 1 del presente decreto il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 100, firmato dal capo dell'Istituto, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Qualora il diploma o il certificato siano rilasciati da Scuole parificate o legalmente riconosciute, aventi sede fuori della provincia di Roma, la firma del capo della scuola deve essere legalizzata dal provveditore agli studi come previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare:

a) per il concorso per la carriera direttiva di cui all'articolo 1 del presente decreto, il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) per il concorso per la carriera di concetto di cui all'art. 1 del presente decreto il duplicato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

c) per il concorso per la carriera esecutiva di cui all'articolo 1 del presente decreto il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 91 del citato regio decreto n. 653.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre amministrazioni statali abbiano ivi presentato il titolo originale di studio possono fare riferimento a tale documento. In tal caso devono indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire in luogo del titolo stesso:

a) per il concorso per la carriera direttiva di cui all'articolo 1 del presente decreto, un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Università presso la quale il titolo è stato conseguito;

b) per i concorsi per le carriere di concetto ed esecutiva di cui all'art. 1 del presente decreto, un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Istituto presso il quale il titolo è stato conseguito;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilite, dall'art. 3 del presente decreto, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti che abbiano 30 anni ed abbiano diritto ad elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2, lettera *B*), devono presentare il relativo documento prescritto nell'art. 4, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione dal sindaco del Comune di origine e di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione, dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritto politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato, in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione, dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'Ufficio sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dello art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 242, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura o il grado della sua invalidità e mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare

(per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto; certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato [alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato asegnato] alla lista di leva marittima.

I candidati già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio presentato dall'art. 4 salvo che non lo abbiano già previsto per i fini ivi considerati.

E' in facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *E*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492; purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi degli attestati dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo salvo quanto previsto nel presente articolo sotto la lettera *A*) per il titolo di studio.

Tuttavia i profughi di territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso [essi] però devono essere prodotti con l'osservanza dei termini previsti nel precedente art. 4 e nel presente articolo, copie autentiche di detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 6.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione ai concorsi che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione superiore Divisione VI, dopo il termine, previsto dall'art. 3, di giorni quarantacinque a contare dalla data del giorno successivo a quella di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto, a norma dell'art. 9 del presente decreto, alla precedenza o preferenza nelle nomine, prodotti dai concorrenti che abbiano superato la prova orale, dopo il termine prescritto dall'art. 4, di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori e degli idonei dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione superiore Divisione VI, entro il termine di cui all'art. 5 di giorni trenta dalla data in cui riceveranno il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 5.

Art. 7.

Le prove scritte e la prova orale di ciascun concorso hanno luogo in Roma. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che vengono indicati con apposito avviso, il quale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso

Per sostenere le prove scritte e orali i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto

Art. 8.

L'esame del concorso per la carriera direttiva di cui al precedente art. 1 consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte vertono:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo o di diritto costituzionale:

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale ha per oggetto:

a) diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto civile, diritto del lavoro;

b) economia politica e scienza delle finanze;

c) statistica metodologica e demografica;

d) nozioni di ragioneria generale, nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

e) legislazione scolastica con particolare riguardo all'ordinamento della istruzione universitaria.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

L'esame di concorso per la carriera di concetto di cui al precedente art. 1 consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte vertono:

a) su un tema di elementi di diritto privato (civile-commerciale) ovvero elementi di diritto pubblico (amministrativo-costituzionale);

b) su un tema di elementi di economia politica o elementi di scienza delle finanze;

c) su un tema di ragioneria e contabilità generale dello Stato.

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale ha per oggetto:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto del lavoro;

c) nozioni di statistica;

d) nozioni di legislazione scolastica, con particolare riguardo ai vari servizi dell'Amministrazione universitaria.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

L'esame di concorso per la carriera esecutiva di cui al precedente art. 1 consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le tre prove scritte vertono su:

a) un componimento di lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) un saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle due prove scritte.

La prova di dattilografia consisterà nella scrittura a macchina mediante copiatura, entro i limiti di tempo che saranno fissati dalla Commissione, di uno scritto a carattere di stampa che corrisponda almeno ad una facciata dattilografata di foglio protocollo.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni di storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e della Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A tal fine per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme, per la difesa delle colonie dell'Africa orientale e della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o invalidi civili per fatti di guerra o invalidi per servizio militare o civile, agli idonei combattenti della guerra 1915-18 o legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei combattenti e assimilati, della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia, e dalla Somalia ovvero profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano o profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o orfani dei caduti civili per fatti di guerra o dei caduti per servizio militare o civile o figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º novembre 1947, n. 1915, nei decreti legislativi 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, nel decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, nelle leggi 19 agosto 1948, n. 1180, 3 giugno 1950, n. 375, 15 luglio 1950, n. 539, 24 luglio 1951, n. 660, 1º ottobre 1950, n. 1140, 4 marzo 1952, n. 137, 23 marzo 1952, n. 207 e 24 febbraio 1953, n. 142.

A parità di merito si osservano le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1962

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1963
Registro n. 14, foglio n. 285

(2355)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Modificazioni al decreto ministeriale 24 settembre 1962 relativo al concorso per titoli ed esami a cinquantatre posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva tecnica dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e proroga del termine per la presentazione delle domande.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 24068 del 24 settembre 1962, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a cinquantatre posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva tecnica dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto che pendente il termine di scadenza (5 aprile 1963) per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso è ora sopravvenuta ed entrata in vigore la legge 18 febbraio 1963, n. 81, riguardante la stessa Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto che l'art. 9 di tale legge fissa nuovi e diversi requisiti per l'ammissione ai concorsi di accesso alla summenzionata carriera direttiva tecnica, con l'aggiungere altri titoli di studio a quelli già richiesti e prescrivendo, nel contempo, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato pertanto che siffatta norma deve trovare immediata applicazione con riguardo al suindicato concorso a cinquantatre posti di consigliere di 2ª classe;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 24068 del 24 settembre 1962, in premesse citato è modificato nei seguenti termini

a) per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria elettronica ovvero il diploma di laurea in ingegneria di altro tipo purchè, in quest'ultimo caso, l'aspirante sia anche in possesso del diploma di specializzazione postuniversitaria in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una Facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni. Ai fini della stessa ammissione tutti gli aspiranti, senza eccezione alcuna, debbono essere inoltre provvisti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

b) La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso dei relativi titoli di merito è fissata con tutto il 5 maggio 1963. Entro e non oltre tale data i candidati che avevano già presentato la domanda predetta debbono presentare o far pervenire all'Azienda di Stato per i servizi telefonici la propria dichiarazione circa il possesso dei nuovi e diversi requisiti sopra descritti. Tale dichiarazione, in competente bollo, ed integrativa di quelle già rese, deve essere datata, sottoscritta, autenticata ed indirizzata in conformità di quanto disposto nell'originario bando. Entro lo stesso termine è data facoltà, ai candidati medesimi, di presentare o far pervenire nuovi titoli di merito.

Art. 2.

Per quanto qui non previsto, restano ferme, purchè compatibili, le disposizioni contenute nel ripetuto decreto ministeriale n. 24068 del 24 settembre 1962.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1963

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1963
Registro n. 13 *foglio n.* 251. — ANSALONE

(3659)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Siena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice dei partecipanti al concorso, per titoli ed esami, all'unico posto di veterinario condotto vacante in provincia di Siena al 30 novembre 1961, bandito con proprio decreto n. 9424 del 3 aprile 1962;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitario condotto dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296, e la circolare n. 100.1.884 in data 30 novembre 1959 del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso specificato in epigrafe:

1. Colecchia Arcangelo	punti	59,1984	su 100
2. Di Prete Leonardo	»	58,1067	»
3. Ceccatelli Giorgio	»	56,4484	»
4. Branconi Edoardo	»	55,0996	»
5. Neri Egizio	»	55,0994	»
6. Fantini Enrico	»	51,6090	»
7. Luchi Eros	»	50,6476	»
8. Galigani Giampaolo	»	48,6930	»
9. Burgassi Canzio	»	47,4804	»
10. Torriti Giampaolo	»	46,3695	»
11. Scardigli Franco	»	45 —	»
12. Mariani Antonio	»	43 —	»
13. Celesti Muzio	»	42 —	»
14. Conti Romano	»	42 —	»
15. Macchietti Fulvio	»	39,7510	»
16. Galletti Antonio	»	39 —	»
17. Mecucci Umberto, combattente	»	38 —	»
18. Batello Ermacola	»	38 —	»
19. Zampetti Giorgio	»	37,5000	»
20. Giovannetti Alfio	»	36,5000	»

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, negli albi del veterinario provinciale e del comune di Monteroni d'Arbia.

Siena, addì 23 marzo 1963

Il veterinario provinciale: SCANDELIBENI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 381 del 23 marzo 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1961;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il candidato Colecchia dott. Arcangelo è dichiarato vincitore della condotta di Monteroni d'Arbia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e a quello dei Comuni interessati.

Siena, addì 23 marzo 1963

Il veterinario provinciale: SCANDELIBENI

(2794)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 31 marzo 1962, con cui venne bandito pubblico concorso per undici posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1961;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 50 del vigente regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai Comuni della Provincia modificato con l'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento degli undici posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1961, è costituita come appresso:

Presidente:

Poli dott. Giuseppe: vice prefetto vicario.

Componenti:

Raffo dott. Stefano, medico provinciale;

Candiani dott. prof. Gian Battista, libero docente, primario ostetrico degli Spedali civili di Brescia;

Fiaccavento dott. Vincenzo, primario ostetrico, Ospedale civile di Salò, specialista in ostetricia;

Cominelli Cristina, ostetrica condotta designata dai Comuni interessati al concorso.

Segretario:

Grimaldi dott. Guido, consigliere dell'Ufficio del medico provinciale di Brescia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo di questo Ufficio.

Brescia, addì 8 aprile 1963

Il medico provinciale: RAFFO

(3077)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.